La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile bis, riunita in camera di consiglio, così composta:

Dott. Renato Lipani Presidente rel. est.

Dott. M. Silvana Fusillo Consigliere
Dott. Fulvio Dacomo Consigliere

ha pronunziato il seguente

### DECRETO

Nel procedimento di V.G. iscritto al  $N^{\circ}$  3164/12 avente a oggetto reclamo avverso decreto di rigetto di istanza di fallimento, vertente

### TRA

S.p.A. GRIMALDI, in persona del l.r., P. Iva 01837680618, elett. dom.ta in Napoli al Centro Direzionale Is. E2 pal. Futura presso lo studio legale Fimmanò, rapp.ta e difesa con procura a margine dall'avv. Luca Caravella;

RECLAMANTE

E

S.r.l. G.R.G., in persona dl l.r., P.Iva 03539181218, con sede in Afragolla via F. Russo 67;

S.p.a. Equitalia Sud (già Equitalia Polis) in persona del l.r, con sede in Roma;

CHIAMATA IN CAUSA

Con atto depositato il 30.11.2012 la S.p.a. Grimaldi dichiarava di proporre reclamo avverso il decreto del Tribunale di Napoli dep. il 15.11.2012 e non comunicato che aveva rigettato il ricorso di fallimento da essa proposto nei confronti della S.r.l. G.R.G. in forza di decreto ingiuntivo non opposto per la sorta capitale di Euro 6.570,01 , oltre interessi e spese, inutilmente precettato presso la sede della società che aveva cessato l'attività.

Il Tribunale aveva motivato il rigetto rilevando che il credito azionato era inferiore al limite minimo di cui all'art. 15 u.c. L.F., nè v'era prova dell'esistenza di altri crediti, poichè "l'esistenza di un ipoteca legale su di un immobile già di proprietà della debitrice non implica l'attuale esistenza della debitoria nei confronti del soggetto garantito".

La reclamante censurava il provvedimento impugnato osservando che:

l'opificio della società sito in San salvatore Telesino era stato alienato il 12.3.10 alla s.r.l. Rial Group amministrata da Raffaele Celiento congiunto di Francesco Celiento l.r. della debitrice;

fyn er

entrambi i Celiento erano amministratori della S.r.l. Spes Immobiliare titolare della metà del capitale della Rial Group;

la vendita dell'opificio era stata trascritta il 22.3.10, quattro giorni dopo l'avvenuta iscrizione di ipoteca da parte dell'Equitalia per una sorta capitale di Euro 42.324,91;

la debitrice non si era costituita nel procedimento prefallimentare, venendo meno all'onere probatorio relativo ai limiti dimensionali;

il Tribunale non aveva valutato correttamente sia la ricorrenza dei limiti, provati dai bilanci prodotti da essa creditrice (dimostrativi di elevatissimi volumi d'affari e di rilevanti perdite), sia la dimostrata esistenza di debiti ben superiori al limite minimo di cui all'art. 15 L.F..

La notifica del reclamo è stata tentata vanamente presso la sede legale (società e l.r. sconosciuti, trattandosi di una mera domiciliazione presso uno studio commercialistico non più esistente in loco), e successivamente nel luogo di residenza del l.r. Giacomo Di Palma, ai sensi dall'art. 140 c.p.c. (raccomandata non ritirata).

La reclamante ha, altresì, spedito copia del reclamo all'Equitalia Sud.

Il reclamo è fondato, non potendo essere condivisa la motivazione espressa dal Tribunale.

Il limite eccettuativo di cui all'u.c. dell'art. 15 L.F. deve essere valutato con riferimento alla debitoria di cui sia stata accertata l'esistenza , in qualsiasi modo, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, anche oltre il credito azionato nel ricorso di fallimento.

Nella specie, al credito di circa Euro 9.000,00, deve sicuramente aggiungersi quello di Euro 42.324,91 di cui è portatrice l'Equitalia che ha iscritto ipoteca, in forza di

portatrice l'Equitalia che ha iscritto ipoteca, in forza di ruoli esecutivi insoddisfatti, costituenti titolo per l'accensione della garanzia.

Tale ultimo debito deve considerarsi sussistente, dal momento che - come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - essa non è stata cancellata, essendo ovvio che, nel caso che fosse stato estinto, il concessionario avrebbe dovuto provvedervi.

D'altra parte, occorre sottolineare che la società è rimasta totalmente assente sia in prime cure, sia in questo grado, dimostrando di non essere in grado di esperire alcuna difesa.

A tale riguardo appare fin troppo evidente che la debitrice, avendo portato a termine un' operazione di svuotamento del suo patrimonio immobiliare, che avrebbe dovuto garantire l'ingente debitoria accumulata (oltre 2 milioni di Euro secondo il bilancio al 31.12.09), si disinteressa completamente della sorte della società e del ceto creditorio, la cui difesa con può che essere realizzata in sede concorsuale, in cui dovrà essere esaminata la legittimità e l'opponibilità della vendita effettuata.

py ou

Gli atti vanno, pertanto, rimessi al Tribunale di Napoli perchè provveda con urgenza alla dichiarazione di fallimento della società.

La resistente va condannata alla spese del reclamo, liquidate - trattandosi di procedimento di valore indeterminato di normale difficoltà - in applicazione del D.M. 140/2012, in Euro 2.000,00 per compensi.

# P. Q. M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, rimette gli atti al Tribunale di Napoli per la dichiarazione di fallimento della S.r.l. G.R.G..

Condanna la resistente G.R.G. alle spese del procedimento liquidate in Euro 70,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre Iva e c.p.a..

Così deciso il 26.4.13

IL PRESIDENTE est.

CONTE APPELLO NAROLI
Depositata in Cancelleria
oggi, 8/5/2013

742/M

# IL TRIBUNALE DI NAPOLI

#### - Sezione fallimentare -

riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati:

1) dr. Lucio Di Nosse

Presidente

2) dr. Educado Cempeze

Giudice

3) dr. Angelo Napolitano

Giudice rel.

letto il ricorso di fallimento n. 742/2012 nei confronti della G.R.G. s.r.l. con sede legale in Afragola (NA) alla via Francesco Russo n. 67;

rilevata la ritualità della notificazione del ricorso e del pedisseguo decreto:

rilevato che l'intimata non ha svolto attività difensiva;

rilevato che il credito fatto valere non supera la soglia oggettiva di cui all'art. 15 L.F., e che non vi è prova dell'esistenza di debiti attuali, scaduti ed esigibili per un ammontare complessivo almeno pari ad euro 30.000;

rilevato che l'esistenza di una ipoteca legale iscritta dall'agente della riscossione su di un bene immobile già in proprietà dell'intimata non implica l'attuale esistenza della debitoria nei confronti del soggetto garantito con l'iscrizione della formalità ipotecaria;

# P.Q.M.

- rigetta il ricorso di fallimento
- Nulla sulle spese.

Napoli, 13/11/20/2

Il Presidente

OGGI 15 HOV. 2012